REGOLAMENTO (CEE) N. 3710/89 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1989

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i piselli congelati originari della Svezia (1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia è stato concluso il 22 luglio 1972; che a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità un accordo, sotto forma di scambio di lettere, è stato concluso e approvato con la decisione 86/558/CEE (1);

considerando che quest'ultimo accordo prevede in particolare l'apertura di un contingente tariffario comunitario di 6 000 tonnellate a dazio ridotto per i piselli congelati originari della Svezia di cui 4 500 tonnellate sono riservate alla Spagna; che è necessario pertanto aprire il contingente tariffario in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni dell'aliquota di dazio prevista per il suddetto contingente fino al suo esaurimento; che per il periodo di applicazione del presente regolamento, tenendo conto dell'obbligo previsto nell'accordo di riservare alla Spagna la maggior parte del volume del contingente sembra necessario mantenere una certa ripartizione del contingente in questione fra gli Stati membri; che è quindi opportuno suddividere il volume di detto contingente in due parti, di cui la prima pari a 4 500 tonnellate è attribuita in partenza alla Spagna e la seconda, di 1 500 tonnellate, costituisce una riserva di cui gli altri Stati membri e, se del caso, il Regno di Spagna, per le quantità che sussistono ad una data determinata dopo che il Regno di Spagna ha riservato nella seconda parte le quantità inutilizzate alla suddetta data, potranno prelevare le quantità necessarie al loro fabbisogno reale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in Spagna una forte rimanenza della quota, è indispensabile che tale Stato riversi le quantità non utilizzate, al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative a detto contingente possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990 il dazio doganale applicabile all'importazione del prodotto sotto indicato è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.0613	0710 21 00 ex 0710 29 00 (*)	Piselli congelati, originari della Svezia	6 000	4,5 in Spagna 6 negli altri Stati membri

(*) Codice TARIC 0710 29 00*10.

(1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 89.

2. Il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia è applicabile.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è diviso in due parti.

2. La prima parte del contingente, pari a 4 500 tonnellate, è attribuita alla Spagna fino alla data di cui all'articolo 4.

3. La seconda parte, pari a 1 500 tonnellate, è riservata agli Stati membri diversi dalla Spagna ed è gestita dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per garantirne l'efficace gestione. L'articolo 3 è applicabile per la gestione di questa seconda parte.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio del regime preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazione di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione in merito ai prelievi effettuati.

Articolo 4

Il Regno di Spagna riversa il più rapidamente possibile nella seconda parte del contingente tutte le quantità che alla data del 15 settembre 1990 non saranno state utilizzate nell'ambito della parte che le è stata attribuita.

Esso comunica contemporaneamente alla Commissione il totale delle importazioni del prodotto in questione effettuate fino al 15 settembre 1990 incluso ed imputate sul contingente tariffario, nonché, se del caso, il totale delle quantità riversate.

A decorrere dal 16 settembre 1990, le importazioni in Spagna dei prodotti anzidetti beneficiano del contingente tariffario soltanto nei limiti del saldo disponibile e secondo le modalità di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione l'accesso uguale e continuo al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. DELEBARRE